

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 4615 DELLA RACCOLTA.

STATUTO

CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A.

TITOLO I - (COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, SEDE)

ART.1) E' costituita, ai sensi del combinato disposto dell'art.2615-ter e degli artt.2325 e segg. del Codice Civile, una società consortile per azioni denominata: "Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a."

ART.2) La società consortile opera con criteri improntati ad una economicità della gestione esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati, senza alcuna finalità di lucro. La società ha lo scopo di costruire e gestire a Rimini, anche per lotti funzionali, un nuovo mercato agroalimentare, di interesse e rilevanza che svolga contemporaneamente le funzioni di mercato alla produzione, di mercato terminale o di consumo, e di mercato di ridistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, anche in ottemperanza ed in applicazione delle previsioni dell'art.11 della Legge 28.02.1986, n.41 ed in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare, nonché di individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività, purché coerente con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare, allo scopo di rafforzare il proprio sistema agroalimentare nell'area provinciale. Per conseguire il fine sopra specificato, i soci consorziati affidano in esclusiva alla società consortile il compito di stabilire e mantenere tutti i rapporti con soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione dell'intervento di cui al comma precedente. Anche in ordine allo scopo gestionale la società consortile potrà stabilire e mantenere rapporti, acquisire partecipazioni ed interessenze con soggetti pubblici e/o privati, compresi gli istituti di ricerca, le università, altre strutture di mercato e comunque con qualunque soggetto ed attraverso qualsivoglia iniziativa destinata a qualificare, rinnovare, rendere più efficiente la gestione delle attività di mercato o quelle ad esso comunque connesse. La società può inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e bancaria compresa la concessione ed accettazione di cauzioni, fidejussioni, anche a favore di terzi, garanzie, avalli e simili, nonché assumere partecipazioni in società, consorzi od enti associativi aventi attività affine, complementare o connessa alla propria.

ART.3) La durata della società consortile è fissata fino al 31 dicembre 2030. Essa può essere sciolta anticipatamente, liquidata o prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci. Per deliberare sull'eventuale proroga, l'assemblea dei soci è convocata sei mesi prima del termine di scadenza di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4) La sede della società consortile è fissata nel Comune di Rimini. Nei modi di legge può essere trasferita la sede nonché istituite sedi secondarie, dipendenze ed uffici periferici, agenzie e depositi. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società consortile si intende eletto ad ogni effetto di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

TITOLO II - (REQUISITI DEI SOCI, CAPITALE SOCIALE, QUOTE AZIONARIE - RECESSO)

ART.5) Possono partecipare al capitale della società consortile la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Provincia di Rimini, nonché altri enti pubblici, istituti di

credito, persone fisiche e giuridiche, anche attraverso loro associazioni di categoria dotate di personalità giuridica, purché rappresentative del settore agro-alimentare e/o dei servizi connessi o presenti nella struttura di mercato.

ART.6) Il capitale sociale è di Euro 9.726.803,00 (novemilionesettecentoventiseimilaottocentotré virgola zero zero), suddiviso in 972.680.300 (novecentosettantaduemilioniseicentottantamilatrecento) azioni del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; la qualità di socio e' provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

I versamenti sulle azioni sono richiesti ai sottoscrittori a seguito ed in conformità di deliberazione dell'organo amministrativo; in difetto si applicano i provvedimenti di cui all'art.2344 C.C.

E' escluso il pagamento, anche parziale, di azioni mediante il compimento di prestazioni accessorie.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, osservate le disposizioni di cui all'art.2441 C.C., fermo restando il diritto di opzione della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dall'art.2, primo comma, lettera b), della legge regionale n.40 del 1987.

ART.7) Nella società consortile la quota maggioritaria di azioni dovrà essere sempre detenuta, direttamente o indirettamente - ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5 - da soci enti pubblici.

ART.8) E' precluso al socio il diritto di recesso, salvo i casi per i quali la legge ne preveda inderogabilmente la facoltà di esercizio.

TITOLO III – (ORGANI DELLA SOCIETA')

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

TITOLO IV - (ASSEMBLEA)

ART.9) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci consorziati.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.10) L'assemblea è convocata presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, mediante avviso inviato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

E' tuttavia validamente costituita l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

ART.11) Ciascun socio consorziato interviene all'assemblea personalmente ovvero, se trattasi di società o ente, in persona di un proprio rappresentante legale.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento.

ART.12) A seconda che la società sia amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, l'assemblea è presieduta rispettivamente dall'amministratore unico oppure dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in sua assenza, dal vice-presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, sempre che per legge o per volontà del presidente il verbale non debba essere redatto da un notaio.

ART.13) Ogni socio consorziato ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il socio consorziato in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

ART.14) Le deliberazioni dell'assemblea in sede ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, sono valide se assunte col voto favorevole di tanti soci consorziati quanti rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale complessivo, tranne che per quelle aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, che sono valide se assunte col voto favorevole di tanti soci consorziati quanti rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale presente.

Tuttavia per le materie sottoposte all'assemblea dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.2364, n.4) C.C., l'assemblea deve deliberare con il voto favorevole di tanti soci consorziati quanti rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale presente o rappresentato.

ART.15) L'assemblea straordinaria delibera sulle questioni di cui all'art.2365 C.C. con il voto favorevole di tanti soci consorziati quanti rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO V -(ORGANO AMMINISTRATIVO)

ART.16) Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea ordinaria dei soci su designazione del Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, su designazione dei seguenti soci:

- 1 (un) membro, con funzione di presidente, designato dal Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);

- 1 (un) membro, designato dagli altri soci pubblici;

- 1 (un) membro, designato dai soci privati.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La revoca o la sostituzione degli amministratori spetta all'assemblea stessa, su proposta dei soci competenti alle rispettive designazioni.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione questo elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente (con funzione esclusiva di sostituzione del Presidente nei casi di relativa assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi), può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti e, nei limiti dell'art.2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni, ovvero singole categorie di atti, al presidente - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - determinando i limiti della delega.

L'amministratore delegato riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso all'amministratore unico, o, se nominato, all'amministratore delegato;

b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

ART.17) Qualora nominato il consiglio d'amministrazione si riunisce sia presso la sede della società consortile sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, e quando gliene sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri o da uno o più sindaci.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax, consegna rapida e con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da effettuarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di assenza od impedimento del presidente le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Vice-Presidente.

ART.18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione si applica l'art.2388 C.C..

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal presidente della riunione e, se nominato, dal segretario.

ART.19) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, o il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

In generale l'organo amministrativo:

- predisporre e proporre all'assemblea, per l'approvazione, i programmi e gli orientamenti generali ai fini del raggiungimento degli scopi statutari;
- redige i bilanci e le relazioni annuali per l'assemblea;
- esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni del presente statuto;
- valuta la partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società aventi scopi affini al proprio;
- designa, ove occorra, le persone destinate a rappresentare la società in enti, istituti, organismi e società di cui sopra;
- cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea;

- approva, qualora ritenuto necessario, e propone all'assemblea il regolamento esecutivo relativo all'applicazione del presente statuto;
- nomina e revoca, nell'ambito dell'organizzazione funzionale, un direttore, determinandone i poteri e gli emolumenti;
- delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni ed il trattamento economico.

In particolare l'organo amministrativo per quanto attiene la realizzazione delle strutture mercatali:

- delibera circa gli incarichi di studio e di progettazione;
- delibera circa l'acquisizione, anche in diritto di superficie, delle aree da destinare all'insediamento delle strutture mercatali;
- assume mutui e finanziamenti di ogni genere determinando i relativi impegni di spesa;
- delibera circa le modalità di affidamento di lavori o forniture e le conseguenti assegnazioni.

Infine per quanto attiene la gestione delle strutture mercatali, l'organo amministrativo:

- delibera circa i servizi di mercato e, per quanto di competenza, circa le relative tariffe;
- delibera circa il rapporto commerciale e giuridico con i soggetti imprenditoriali agenti nell'ambito della società e determina i relativi corrispettivi;
- nomina i direttori dei mercati;
- designa un membro delle commissioni di mercato, se esistenti;
- redige, ed approva i regolamenti di mercato.

L'organo amministrativo ha la facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad amministratori e dirigenti della società, e/o a terzi.

Detta procura conferisce funzioni sostanzialmente esecutive, di autonomia decisionale secondo le direttive tracciate dall'organo amministrativo.

ART.20) La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio spettano:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

TITOLO VI - (COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

ART.21) Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, e nominati dall'assemblea, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, su designazione dei seguenti soci:

- 1 (un) membro, con funzione di presidente, designato dal Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);
- 1 (un) membro effettivo designato dagli altri soci pubblici;
- 1 (un) membro effettivo e 2 (due) membri supplenti designati dai soci privati.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La rinomina consecutiva può avvenire per un solo mandato.

La revoca o la sostituzione dei sindaci cessati spetta all'assemblea, su proposta dei soci competenti alle rispettive designazioni.

Sulla base della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti.

L'assemblea determina altresì ai sensi di legge gli emolumenti dei componenti il Collegio e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

TITOLO VII - (VENDITA DELLE AZIONI)

ART.22) Il trasferimento delle azioni e dei connessi diritti di opzione - fatto salvo quanto disposto dall'art.7 del presente statuto e quanto previsto in proposito dal punto 1 della deliberazione 21-12-1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Il socio che intende cedere tutto o in parte sia le proprie azioni che il diritto di opzione deve offrirli agli altri soci mediante comunicazione spedita a mezzo lettera raccomandata r.r., al domicilio o alla sede del socio, e per conoscenza alla società consortile.

I soci hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento a mezzo lettera raccomandata r.r. da inviarsi al socio cedente e alla società consortile.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti tale diritto, le azioni ed i relativi diritti di opzione possono essere offerti anche a terzi nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.23.

ART.23) Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione - fatto salvo quanto disposto dall'art.7 del presente statuto e quanto previsto in proposito dal punto 1 della deliberazione 21-12-1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - è subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo, anche per quanto concerne la persona del cessionario.

Il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo le generalità del cessionario, ed ogni altra indicazione eventualmente richiesta, a mezzo lettera raccomandata r.r..

L'organo amministrativo deve comunicare al socio la propria decisione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma. Trascorso tale termine senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato, il consenso si presume prestato.

In caso di rifiuto - che deve essere comunque motivato - deve essere garantita al socio la possibilità di cedere la propria partecipazione, salvo che il cessionario inizialmente indicato sia privo delle caratteristiche soggettive ed oggettive previste dal presente statuto per rivestire la qualifica di socio. In particolare la società, entro il detto termine, deve indicare, al socio alienante, a sua completa discrezione, un acquirente ad essa gradito.

Quest'ultimo si deve obbligare ad acquistare le azioni ed i relativi diritti di opzione alle stesse condizioni proposte dal socio cedente. Nel caso in cui, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del rifiuto al socio alienante la società non provveda nel senso indicato al precedente comma, né il terzo acquisti o si obblighi ad acquistare le azioni o i diritti di opzione, il socio è libero di attuare il trasferimento nei confronti del cessionario da lui inizialmente indicato.

TITOLO VIII - (BILANCI, UTILI, SCIoglimento)

ART.24) Ogni anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, l'organo amministrativo predisponde, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di

assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Ogni anno, entro il 31 (trentuno) luglio, l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale, ai sensi di quanto disposto dall'art.2423 c.c. e seguenti, da sottoporre, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci consorziati.

Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predisporre, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

ART.25) Atteso lo scopo consortile la società non ha fini di lucro.

E' tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci.

Gli utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall'assemblea alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

ART.26) La società consortile si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

In tal caso l'assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO IX - (NORMA FINALE)

ART.27) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di Legge e del Codice Civile in vigore.

F.ti:

GIOVANNI INDINO

GIORGIA DONDI sigillo.